

ALLEGATO 1 mecc. 2013 04166/103

[testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale]

REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
Articolo 4 - Tipi di occupazione 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni; b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. 2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7. 3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento; le stesse possono non essere correlate all'occupazione di un area specifica.	Articolo 4 - Tipi di occupazione 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi: a) sono considerate permanenti le occupazioni concesse a tempo indeterminato di carattere precario. Qualora siano collegate ad un titolo edilizio, vengono preventivamente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. Per tali occupazioni, ad eccezione dell'anno in cui è rilasciata la concessione iniziale, i canoni successivi al primo devono essere conteggiati a base annua, pari alla tariffa giornaliera prevista per lo specifico tipo di occupazione moltiplicata per 365 giorni; b) sono considerate temporanee le occupazioni concesse con scadenza certa, non superiore all'anno, o per le quali sussiste l'obbligo alla richiesta del rinnovo periodico. 2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal successivo articolo 7. 3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.
Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione 1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il	Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione 1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il

pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso. 2. La concessione è revocata d'ufficio: a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo; b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione; c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso; d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune. 3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi: a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario; b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario: 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della	pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso. 2. La concessione è revocata d'ufficio: a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo; b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione; c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso; d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune. 3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi: a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario; b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario: 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della
--	--

concessione dall'anno successivo; 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. 4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.	concessione dall'anno successivo; 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione. 4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.
--	--

Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari 1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, l'Amministrazione può: a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone; b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale; c) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa. Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Settore che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Settore COSAP della Divisione Tributi nel caso di occupazione permanente e del Settore Concessione Occupazione Temporanea Suolo Pubblico della Divisione Suolo pubblico ed Arredo urbano nel caso di occupazione temporanea. 2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie: a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;	Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari 1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, l'Amministrazione può: a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la Città, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone; b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale; c) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa. Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche verrà imputato dal Servizio che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio del Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico della Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico. 2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie: a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione; b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di
---	--

b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe). 3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. 4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. 5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata: a) del 30% se viene occupata una corsia di marcia ovvero un controviale; b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia; c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada; d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza. 6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione: a) se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione; b) se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è	imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe). 3. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione. 4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 8 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svasi. 5. Per le occupazioni temporanee del suolo stradale la tariffa ordinaria del canone è aumentata: a) del 30% se viene occupata un'area parcheggio, una corsia di marcia ovvero un controviale; b) del 50% se viene interrotto un senso di marcia; c) del 80% se l'occupazione comporta la chiusura della strada; d) del 50% per lavori edili a carattere d'urgenza. 6. Il canone relativo alle aree adibite a parcheggio a rotazione: a) se l'area è recintata il canone dovuto è quello previsto nell'atto di concessione; b) se l'area concessa è quella stradale il canone è corrisposto dal gestore dei parcheggi ed è commisurato all'intera superficie soggetta a
--	--

commisurato all'intera superficie soggetta a vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa prevista nell'allegato "A" è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell'applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d'anno o negli anni successivi, determina l'applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell'incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone. 7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. 8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori. 9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree si applica la categoria prevista. 10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. 11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali	vincolo, applicando, per ogni giorno di sospensione del pagamento della sosta, il coefficiente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni. La particolare tariffa prevista nell'allegato "A" è applicata in base a 12 ore giornaliere e per 365 giorni all'anno. Il pagamento del canone avviene sulla base di conteggi mensili che tengono conto del variare della superficie e dell'applicazione eventuale del coefficiente giornaliero. Il variare della tariffa in corso d'anno o negli anni successivi, determina l'applicazione di coefficienti di maggiorazione determinati in base al peso dell'incidenza della variazione sul gettito complessivo del canone. 7. Il canone per spettacoli viaggianti è dovuto in base ai metri quadrati effettivamente occupati dalle singole attrazioni, e la tariffa è articolata in base a tre fasce di occupazioni cui corrispondono differenti coefficienti moltiplicatori, ed è applicata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. 8. Il canone per passi carrabili è determinato in base alla sua larghezza lineare. Esso non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori. 9. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli nelle aree mercatali, di cui al vigente Piano dei Mercati ed oggetto di intervento strutturale, in corso o da eseguire, la tariffa è determinata prendendo a base quella ordinaria prevista per la terza categoria del viario cittadino. Per tutte le altre aree si applica la categoria prevista. 10. Il canone relativo all'occupazione con dehors è determinato secondo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi. 11. Per le occupazioni per traslochi la tariffa è determinata prendendo a base quella per "riserva di parcheggio su aree pubbliche per uso privato" prevista per la terza categoria viaria, senza le maggiorazioni di cui al precedente comma 5. Per tali occupazioni il canone da corrispondere si determina
---	--

occupazioni il canone da corrispondere si determina moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco, iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle concessioni. 12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di due giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni. 13. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la	moltiplicando per 8 la tariffa oraria relativa alla somma dei metri quadrati occupati nelle località di carico e di scarico e dà diritto ad una riserva di parcheggio complessivamente non superiore a 16 ore, comprese nella stessa giornata. Per i traslochi che prevedono un'occupazione superiore alle 16 ore nello stesso giorno, per le ore eccedenti le 16 si applica analiticamente la tariffa oraria. Per i traslochi effettuati in più giorni, nei giorni successivi al primo si applica analiticamente la tariffa oraria. Gli uffici competenti al rilascio della concessione stabiliscono il termine minimo entro il quale deve essere presentata la domanda. Tali uffici potranno, eccezionalmente, derogare dal termine, previo raddoppio del canone di occupazione. La quietanza del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione ed essa è valida per le due località interessate dal trasloco. L'Amministrazione potrà stabilire per le Aziende di trasloco, iscritte all'apposito Albo, dimensioni forfettarie di occupazione con possibilità di eccedenza non superiore al 25 per cento e modalità particolari di pagamento anticipato e di rilascio delle concessioni. 12. Per le occupazioni per lavori di manutenzione che rivestano carattere d'urgenza, rilasciate dalle Sezioni del Corpo di Polizia Municipale fino ad un massimo di due giorni, la tariffa è determinata aumentando del 50 per cento la tariffa prevista per ciascuna categoria viaria per le attività edilizie. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori due giorni deve essere concessa con le stesse modalità ed alle stesse condizioni. 13. Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere
--	--

concessione non venga utilizzata potrà essere rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico. 14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente Regolamento. 15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario. 16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato "A" lettera B punto 4 bis. del presente regolamento - Euro (tariffe categorie viarie) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni di occupazione, senza le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 5, del presente regolamento. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 100,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.	rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico. 14. Alle occupazioni per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, rientranti nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 43, si applica il coefficiente previsto per gli operatori del commercio fuori dalle aree mercatali, ad eccezione di quelle previste dal punto 7 bis dell'allegato "A" del presente Regolamento. 15. La commisurazione del canone mediante la suddivisione delle tariffe in ore è ammessa soltanto per le occupazioni di cui alle tariffe n. 5 - 7 - 9 - 10 dell'allegato tariffario. 16. Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato "A" lettera B punto 4 bis. del presente regolamento - Euro (tariffe categorie viarie) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni di occupazione, senza le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 5, del presente regolamento. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 100,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.
Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive 1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2). 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente: a) un'indennità pari al canone maggiorato fino	Articolo 18 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive 1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui al all'articolo 63 del D.Lgs. 446/1997 (2). 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dalla Legge (D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.) e precisamente: a) un'indennità pari al canone maggiorato fino

al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (7). 3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. 4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.	al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova contraria sia per le occupazioni già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (7). 3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. 4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.																														
ALLEGATO A DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato: <table><tr><td>Categoria I:</td><td>coefficiente</td><td>1,10</td></tr><tr><td>Categoria II:</td><td>"</td><td>0,85</td></tr><tr><td>Categoria III:</td><td>"</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Categoria IV:</td><td>"</td><td>0,65</td></tr><tr><td>Categoria V:</td><td>"</td><td>0,50</td></tr></table>	Categoria I:	coefficiente	1,10	Categoria II:	"	0,85	Categoria III:	"	0,75	Categoria IV:	"	0,65	Categoria V:	"	0,50	ALLEGATO A DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 11. Occupazioni temporanee per manifestazioni ed eventi nelle piazze San Carlo, Castello e Vittorio Veneto con area delimitata per le quali sia previsto l'ingresso a pagamento: coefficiente moltiplicatore 15 della tariffa ordinaria. C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato: <table><tr><td>Categoria I</td><td>coefficiente</td><td>1,25</td></tr><tr><td>Categoria II</td><td>"</td><td>0,95</td></tr><tr><td>Categoria III</td><td>"</td><td>0,75</td></tr><tr><td>Categoria IV</td><td>"</td><td>0,60</td></tr><tr><td>Categoria V</td><td>"</td><td>0,45</td></tr></table>	Categoria I	coefficiente	1,25	Categoria II	"	0,95	Categoria III	"	0,75	Categoria IV	"	0,60	Categoria V	"	0,45
Categoria I:	coefficiente	1,10																													
Categoria II:	"	0,85																													
Categoria III:	"	0,75																													
Categoria IV:	"	0,65																													
Categoria V:	"	0,50																													
Categoria I	coefficiente	1,25																													
Categoria II	"	0,95																													
Categoria III	"	0,75																													
Categoria IV	"	0,60																													
Categoria V	"	0,45																													